



Roma, 16 giugno 2005

c.a. Egr.
Ing. Alessandro Ortis
Presidente
Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas
Piazza Cavour 5
20121 Milano

Egr.
Dr. Roberto Malaman
Direttore
Direzione Consumatori e
Qualità del Servizio
Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas
Piazza Cavour 5
20121 Milano

p.c. Egr.
Dott. Luciano Barra
Direzione Generale per l'Energia e le
Risorse Minerarie
Ministero delle Attività Produttive
Via Molise, 2
00187 Roma

Egr.
Ing. Bruno Agricola
Direzione per la Salvaguardia
Ambientale, Inquinamento e Rischi
Industriali - Fonti rinnovabili
Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio
Via Cristoforo Colombo, n. 44
00147 Roma

Raccomandata a.r.

Prot. n. 569-2005 GB cb

Oggetto: Efficienza Energetica – Impianti di cogenerazione – Richiesta Cogena

La nostra Associazione – COGENA - che raggruppa sul territorio nazionale il 90% circa delle imprese operanti nel settore della Cogenerazione – CPL Concordia Scarl, CGT Spa, Cogenergy Srl, Tem Energy Gruppo Accoroni, Guascor Cogenerazione Italia Srl, Intergen Srl, Jenbacher Energie System Srl, Maia SpA, Mobil Oil Italia SpA, Spark Energy, Telesafe Energy Srl, Turbec SpA -, intende con la presente riportare all'attenzione di codesta Autorità e degli Onorevoli Ministeri in indirizzo la rilevante e delicata questione sorta con la mancata

pubblicazione delle schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relative all'installazione ed alla gestione di impianti di cogenerazione.

Premessa

Si ritiene doveroso premettere, in ordine cronologico, lo sviluppo della normativa applicabile al caso de quo.

- A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 79/99 e del D.Lgs. 164/2000, con Decreti Ministeriali del 24/04/2001, il Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato emana le norme relative a "Individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 16/03/1999 n. 79" e "Individuazione degli obiettivi qualitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili di cui all'art. 16, comma 4, del D.Lgs. 23/05/2000 n. 164".
- Il 19 marzo 2002 viene emanata la Delibera AEEG n. 42/02 "Condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ". Dal 2002 tutti gli anni i proprietari d'impianti di cogenerazione devono comunicare i dati necessari a verificare il rispetto della condizione di cogenerazione. Questo assicura la certezza anche retroattiva di quali impianti si possono fregiare del titolo "di cogenerazione".
- In data 16/01/2003, l'AEEG pubblica il documento di consultazione rubricato "Proposte di schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi agli interventi di cui all'art. 5, comma 1 dei Decreti Ministeriali del 24/04/2001". Tra le varie schede oggetto di consultazione ve ne sono due che riguardano la cogenerazione, rispettivamente la 12 "Impianti di cogenerazione con potenza unitaria per modulo maggiore di 0,5 MWe" e la 13 "Impianti di cogenerazione di potenza medio-bassa".
- Il 18/09/2003 viene emanata la Delibera AEEG n. 103/03 "Linee Guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti di cui all'art. 5, comma 1, dei decreti ministeriali 24/04/2001 e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica".
- I decreti ministeriali più volte citati sono abrogati a seguito dell'emanazione, in data 24/07/2004, di nuovi decreti, in quanto tra le altre motivazioni citate nelle premesse, "la complessità del meccanismo avviato ha comportato un periodo di messa a punto delle regole più lungo rispetto a quanto previsto".
- L'AEEG, a seguito dell'emanazione dei nuovi decreti, modifica la già citata delibera 103/03, con la delibera 11/10/2004 n. 200. Vengono spostati al 31/07/2005 e al 28/02/2005 i termini entro cui presentare al soggetto responsabile delle attività di verifica e di certificazione dei risparmi le richieste di verifica e certificazione, rispettivamente da valutarsi con metodo standardizzato o analitico e con metodo a consultivo, relative a misure realizzate nel periodo intercorrente dal 01/01/2001 al 31/12/2004.
- In data 27/10/2004, l'AEEG pubblica un nuovo documento di consultazione rubricato "Proposte di schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria relativi agli interventi di cui all'art. 5, comma 1 dei Decreti Ministeriali del 20.07.2004", anch'esso contenente una proposta di

scheda tecnica relativa al "Riscaldamento di ambienti e produzione di acqua calda sanitaria tramite installazione e gestione di impianti di cogenerazione".

Considerazioni

Lo sviluppo normativo qui riportato ha creato un legittimo affidamento nel settore, in ordine al fatto che le schede tecniche per la quantificazione dei risparmi energetici prodotti da sistemi di cogenerazione sarebbero state approvate in tempo utile per poter rispettare il termine del 31/07/2005.

Termine, ricordiamo, scaduto il quale non sarà più possibile presentare le richieste di verifica e certificazione per l'ottenimento dei certificati bianchi, in ordine agli impianti realizzati nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2004.

In tale lasso di tempo gli interventi eseguiti di installazione e gestione di impianti di cogenerazione sono stati tanti e di rilevate interesse tecnico ed economico.

Non tocca certo a noi sottolineare la primarietà dei sistemi di cogenerazione quali fonti di energia alternativa e di risparmio energetico.

Ci permettiamo di citare alcuni Considerando della Direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione:

(1) ... Considerati i potenziali benefici della cogenerazione in termini di risparmio di energia primaria di prevenzione delle perdite di rete e di riduzione delle emissioni, in particolare quelle dei gas a effetto serra, la promozione della cogenerazione ad alto rendimento basata su una domanda di calore utile è una priorità comunitaria. Inoltre, l'uso efficiente dell'energia di cogenerazione può contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla competitività dell'Unione europea e dei suoi Stati membri. È pertanto necessario adottare misure che consentano di sfruttare meglio questo potenziale nel quadro del mercato interno dell'energia;

(5) ... L'uso crescente della cogenerazione orientato verso il risparmio di energia primaria potrebbe costituire un elemento importante del pacchetto di misure necessarie per rispettare il protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni unite sul cambiamento climatico ...;

(8) ... il Consiglio ha approvato il piano di azione della Commissione per migliorare l'efficienza energetica e ha indicato nella promozione della cogenerazione uno dei settori di priorità a breve termine.

Nonostante le chiare indicazioni dettate dalla Comunità Europea, la cogenerazione non è rientrata nelle priorità datesi da codesta rispettabile Autorità, che ha approvato già un numero rilevante di schede tecniche, relative anche ad interventi, ci permettiamo, di minore impatto rispetto quelli qui considerati, e neppure una in materia, benché ben tre schede sulla cogenerazione siano state sottoposte alla consultazione degli operatori.

Visto il complessivo sistema normativo, sin dal 2001, dall'emanazione dei primi decreti ministeriali, coloro che hanno sostenuto investimenti in cogenerazione hanno contato anche su incentivi che oggi si vedono sfumare a causa esclusivamente dell'inerzia dell'ente regolatore, senza parlare del discredito

commerciale che colpisce le aziende che hanno assicurato ai propri clienti i benefici previsti dalla norma vigente, disattesa per l'inspiegabile mancanza di un provvedimento attuativo.

E' pur vero, ai sensi dell'art. 18.3 dell'allegato A alla delibera 103/03, che i progetti realizzati negli anni 2001/2004 avrebbero potuto essere presentati nel periodo compreso tra il 01/01/2005 ed il 28/02/2005, per la valutazione con la metodologia a consuntivo.

Ma il termine non è stato rispettato in quanto la pubblicazione dei documenti di consultazione ha ingenerato negli operatori il legittimo affidamento in ordine al fatto che le schede sarebbero state approvate.

La valutazione con metodologia a consuntivo viene, dalla stessa normativa, considerata una procedura residuale, da utilizzare solo qualora non sia in alcun modo possibile ricorrere ai diversi sistemi standardizzati o analitici.

Nel caso in questione, la stessa Autorità, con la pubblicazione delle schede nei documenti di consultazione, ha a priori previsto la possibilità tecnica di valutare i detti progetti con metodologie ordinarie, quindi ha escluso la necessità di dover ricorrere alla metodologia a consuntivo.

Orbene, assistiamo alla paradossale situazione per cui chi ha operato nel rispetto della vigente legislazione, attuando dispositivi e sistemi in grado di conseguire ai massimi livelli quegli scopi di risparmio energetico che tutto il sistema dei certificati bianchi è volto a ricercare e la cui validità tecnica è inconfutabile, si vede escluso dalla possibilità di beneficiare dell'utile riconoscimento previsto, assicurato invece ad altri interventi.

Richiesta

Al fine di porre termine ad una illegittima situazione di disparità di trattamento, nonché di evitare un possibile rilevante danno commerciale ad un intero settore, richiediamo a questa spettabile Autorità che vengano in tempo utile pubblicate le schede tecniche per la quantificazione dei risparmi di energia primaria conseguiti a mezzo di impianti di cogenerazione di diverse caratteristiche tecniche, per poter presentare i relativi progetti entro il termine previsto del 31/07/2005.

In via subordinata e nello spirito dei Decreti Ministeriali 24/07/2004, richiediamo che sia prorogato il termine di cui all'art. 18.2 dell'allegato A alla Delibera AEEG 103/03 sino alla pubblicazione delle ridette schede, affinché tutti gli impianti di cogenerazione installati siano ammessi ad utile valutazione, ovvero, qualora vi siano debiti motivi che rendano impossibile la pubblicazione a breve delle schede in questione, richiediamo che siano riaperti i termini di cui all'art. 18.4 della ridetta deliberazione.

Certi di un cortese sollecito riscontro alla presente stante l'imminenza della scadenza del termine, diamo la nostra disponibilità ad effettuare un incontro al fine di poter chiarire la portata delle nostre richieste.

Distinti saluti.

Il Presidente COGENA
Giorgio Bergamini

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giorgio Bergamini", written over the typed name.